

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 806-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE PAJETTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1960

Liquidità dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato già in servizio presso le soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 806 del senatore Carelli tende giustamente a parificare le condizioni degli ex-cattedratici, passati nei ruoli degli impiegati statali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con quelle degli altri funzionari del Ministero stesso. È un problema che riguarda una benemerita categoria di funzionari ai quali sono bensì stati concessi notevoli benefici tendenti a pareggiare il loro trattamento economico con quello degli altri funzionari del Ministero dell'agricoltura, ma per i quali ancora non è stato provveduto per l'*indennità di buona uscita* da corrispondersi al termine della loro carriera.

Il relatore è favorevole all'accoglimento del disegno di legge; proporrebbe, se mai, che i 350 milioni di lire necessari a risolvere il problema fossero posti a carico per metà dello Stato e per metà del personale.

La 5^a Commissione però, con parere del 23 febbraio 1960, ha osservato che la buona

uscita ai funzionari dello Stato non viene corrisposta dall'Amministrazione statale, ma dall'E.N.P.A.S. Non avendo gli ex cattedratici versato a suo tempo i contributi allo E.N.P.A.S., perchè in allora non erano dipendenti statali, occorrerebbe prevedere almeno il rimborso all'E.N.P.A.S. della somma da corrispondere a costoro al momento del collocamento a riposo. Poiché nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura non esistono stanziamenti destinati a tale scopo, la 5^a Commissione non ha ritenuto valida la copertura finanziaria indicata nello articolo 3; ed ha dato, perciò, parere contrario al disegno di legge.

Poiché l'8^a Commissione ed il relatore non concordano col suddetto parere, il disegno di legge è rimesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea.

PAJETTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura che in seguito all'inquadramento nei ruoli statali ha acquistato il diritto al trattamento di pensione, è riconosciuto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche il servizio prestato con rapporto stabile di impiego presso le suddette Cattedre.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre la ricostruzione della posizione amministrativa degli aventi diritto.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.